

EMBARGO
fino al 27 novembre 2012



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
*Organismo Nazionale di Coordinamento per le
politiche di integrazione sociale degli stranieri*

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DG dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

DALL'AMMISSIONE ALL'INCLUSIONE: VERSO UN APPROCCIO INTEGRATO?

*Un percorso di approfondimento comparativo a partire da alcune recenti
esperienze europee*

Sintesi dei risultati

Roma, 27 novembre 2012

I. Circolazione e mutazioni di un'idea*

In questa ricerca, abbiamo ricostruito le tappe principali di uno dei più importanti processi di trasformazione delle politiche migratorie degli ultimi decenni, in Europa. Ci siamo concentrati su sette casi nazionali particolarmente significativi, ossia i cinque maggiori paesi dell'Unione europea, tanto per popolazione complessiva quanto per presenza immigrata (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, che insieme ospitano più del 75% degli stranieri residenti nella UE: cfr. Vasileva, 2012), a cui ne abbiamo affiancati due di dimensioni più ridotte, Paesi Bassi e Svezia, scelti in quanto teatro recente di sviluppi politici caratteristici e particolarmente rilevanti.

All'interno di questo variegato campione di stati, abbiamo seguito le tracce di un ramificato e pervasivo processo di *policy transfer*: quello che ha portato alla diffusione di idee e strumenti nuovi per la selezione degli immigrati, operata al momento dell'ingresso o in fasi successive, con l'obiettivo di accrescere anticipatamente le loro chances di integrazione.

Ci siamo concentrati, in modo particolare, sulle procedure di selezione imperniate sulla dimensione civica e linguistica, o in senso lato culturale, che, già negli ultimi decenni del secolo scorso, era venuta assumendo un rilievo sempre maggiore nei dibattiti pubblici in materia di integrazione e che, nel primo decennio del nuovo millennio, ha acquistato un peso crescente anche sul piano normativo.

Di fronte ai profondi cambiamenti qualitativi e quantitativi dell'immigrazione verso l'Europa, che interessa ormai gran parte del continente, si è venuta diffondendo, tanto a livello di élites quanto di media e di opinioni pubbliche, la convinzione che l'inserimento lavorativo, in un mercato del lavoro anch'esso profondamente mutato e caratterizzato da livelli crescenti di precarietà e segmentazione, non fosse più sufficiente a garantire livelli soddisfacenti di integrazione e coesione sociale. Ha preso invece gradualmente piede l'idea che un grado minimo di comunanza culturale e di padronanza della lingua del paese di destinazione fosse un requisito essenziale ai fini della "integrabilità".

Nella sua gradualità ed astrattezza, questa concezione, oltre che difficilmente contestabile (come negare che sia saggio preparare in anticipo una buona integrazione tra nativi e immigrati?) non è affatto nuova. In tutta Europa, ed oltre, l'intera storia del *nation-building* moderno si intreccia e si confonde con vaste campagne di assimilazione culturale delle minoranze, sia indigene sia immigrate. La novità del processo che abbiamo tentato di ricostruire in queste pagine si coglie quindi solo guardando alla traduzione concreta che questa antica idea ha conosciuto nel presente, e si coglie soprattutto in relazione ad una fase precedente, coincidente grossomodo con gli anni Settanta ed Ottanta, in cui si era registrata, in diversi paesi, una crescente propensione a riconoscere, e persino a tutelare e promuovere, la diversità culturale degli immigrati. E' per questo, come sottolineato da Tiziana Caponio nell'Introduzione, che la tendenza analizzata in questo rapporto è stata inquadrata da alcuni studiosi (vd. per esempio Vertovec e Wessendorf, 2010) come una "svolta anti-multiculturalista".

Entrando nello specifico, ciò che appare interessante, più della generica tendenza a vincolare più strettamente la selezione degli immigrati a criteri di presunta integrabilità, è la varietà di declinazioni specifiche che questo processo ha assunto nei paesi scelti come casi di studio. Ci è

* Questa sintesi dei risultati è realizzata a partire dai primi due paragrafi delle Conclusioni del Rapporto di ricerca.

sembrato stimolante e utile, in particolare, analizzare la dinamica di diffusione del nuovo approccio e le forme del suo adattamento ai diversi contesti nazionali. Da questo punto di vista, è importante sottolineare come lo strumento di policy dei cosiddetti “test di integrazione” si sia diffuso a partire dai Paesi Bassi, dove esso era nato con l’obiettivo prioritario e dichiarato di disciplinare in modo più rigoroso e selettivo l’immigrazione familiare (nelle sue due forme principali: i) il ricongiungimento di emigranti lavoratori, perlopiù maschi, con i propri coniugi e figli inizialmente rimasti in patria; ii) la *wedding migration*, cioè l’immigrazione conseguente al matrimonio di giovani di seconda generazione con coetanei cittadini del paese di origine e tuttora residenti all’estero). Nel caso olandese, inoltre, era molto chiaro come l’immigrazione familiare fosse percepita come un problema soprattutto in quanto proveniente da paesi a maggioranza musulmana: va ricordato infatti come la nuova linea di policy olandese, avviata già negli anni Novanta, si sia venuta decisamente rafforzando in un contesto politico segnato dal forte allarme prodotto da alcuni eventi-simbolo, tra i quali spicca, nel novembre 2004, l’omicidio del regista Theo Van Gogh, per cui è stato condannato all’ergastolo un giovane discendente di immigrati marocchini.

Un altro cruciale bacino di incubazione della tendenza ad imporre standard più elevati di integrazione civico-linguistica è la Germania, dove però – come si è visto – tale tendenza si è manifestata in modo molto diverso da quella olandese, con riferimento soprattutto al ruolo e al livello di responsabilità che lo stato assume nel disciplinare il processo.

Nel corso degli anni Duemila, la *mouvance* neo-assimilazionista, come è stata definita da alcuni autori (cfr. per es. Brubaker 2001), si diffonde ulteriormente ad ovest e a sud, sfiorando il Regno Unito, ma raggiungendo soprattutto la Francia, dove il nuovo approccio si manifesta in una forma peculiare (il *Contrat d’accueil et d’intégration*, frutto tardivo e controverso della tradizione contrattualistica francese), che ha certamente esercitato delle suggestioni sul legislatore italiano del 2009. Rimangono invece ai margini di questo processo di parziale convergenza tra legislazioni, la Svezia e la Spagna, dove, seppur con sfumature diverse, la dimensione culturale delle politiche di ammissione rimane ancora tutto sommato marginale e poco enfatizzata a livello comunicativo, anche se in Spagna sembra assumere una qualche consistenza nelle Comunità Autonome dove prevale la lingua catalana.

Ci troviamo dunque di fronte a un’ampia ondata di *policy transfer*, che dal cuore continentale dell’Europa occidentale si estende verso quella mediterranea, propagandosi quindi da paesi di immigrazione matura ad altri dove il fenomeno si è manifestato più tardivamente e in forme strutturalmente differenti. Ci si può dunque chiedere se e in che misura questo *policy trend*, nato in risposta a “problemi di integrazione” caratteristici del primo gruppo di paesi, risponda davvero, pur con tutti gli adattamenti subiti, alle sfide diverse che sono proprie delle società di immigrazione più recente.

L’ipotesi di una dissonanza, prodotta dalla rapida diffusione di modelli regolativi peculiari e non facilmente trasferibili, trova qualche appiglio anche nell’analisi comparata degli orientamenti dell’opinione pubblica. Sono rivelatori, da questo punto di vista, alcuni risultati dell’ultimo *Transatlantic Trends Immigration*, un ampio sondaggio multinazionale condotto, ormai da alcuni anni e su basi metodologiche solide e stabili, da un pool di fondazioni europee e nord-americane (GMFUS et Al., 2011). Come si vede dalla tabella sottostante, per esempio, i requisiti individuali che, secondo campioni di abitanti rappresentativi su base nazionale, dovrebbero essere determinanti ai fini dell’acquisizione della cittadinanza variano profondamente da un paese all’altro.

La conoscenza della lingua, per esempio, è considerata decisiva da una quota importante di tedeschi, ma solo da piccole frange di italiani e spagnoli. Per converso, non deve sorprendere che il rispetto delle leggi sia ritenuto essenziale da robuste maggioranze nei due paesi mediterranei i quali, pur non essendo noti per un particolare attaccamento al principio di legalità, conoscono però tassi comparativamente elevati di immigrazione irregolare. In generale, non è privo di rilevanza per il tema di questo rapporto il fatto che l'affinità culturale sia percepita come un attributo decisivo da meno del 15% degli europei e che l'anzianità di residenza sia percepita un po' dappertutto come scarsamente influente.

Tab. 1. Distribuzione delle risposte alla domanda “Quale di questi requisiti dovrebbe essere, a suo giudizio, la più importante preconditione per ottenere la cittadinanza del Suo paese?” (TTI 2011; tra parentesi il valore del 2010).

	Francia	Germania	Italia	Regno Unito	Spagna
<i>Saper parlare la lingua del paese</i>	17 (24)	44 (49)	6 (6)	26 (34)	5 (6)
<i>Rispettare le istituzioni e le leggi del paese</i>	57 (53)	37 (37)	75 (70)	37 (32)	62 (63)
<i>Aver vissuto nel paese per la maggior parte della vita</i>	8 (9)	4 (4)	6 (10)	15 (14)	18 (14)
<i>Condividere i valori culturali del paese</i>	17 (14)	12 (8)	11 (12)	16 (15)	17 (17)
<i>Non so (risposta spontanea)</i>	1 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (2)	2 (2)
<i>Rifiuto di rispondere</i>	0 (0)	2 (1)	0 (1)	1 (0)	0 (0)

Analizzare con spirito critico la tendenza europea a rafforzare i “filtri culturali” all’immigrazione, anche mettendo in luce le derive strumentali che essa, in alcuni casi, ha conosciuto, è un’operazione necessaria, che non ci deve tuttavia condurre a un rigetto indiscriminato.

La crisi in corso, erodendo le basi economiche degli assetti sociali esistenti, mette in discussione anche la sostenibilità degli attuali modelli migratori e getta ombre sul futuro dei processi di integrazione (Pastore, Salis, Villosio, 2012, in corso di pubblicazione). In un simile contesto, la regolazione dei flussi migratori, anche in funzione delle prospettive di inserimento economico a lungo termine, è una funzione di governo sempre più importante e delicata. Per questo, è essenziale evitare ogni giudizio aprioristico, entrando invece nel merito dell’analisi delle soluzioni concretamente sperimentate in altri paesi, come abbiamo cercato di fare in questo rapporto. Nelle pagine che seguono abbiamo riassunto quelli che ci sembrano i risultati principali di questa comparazione.

II. Un'ipotesi di classificazione e un abbozzo di tipologia

Come si è visto nei capitoli precedenti, il nesso tra immigrazione e integrazione ha assunto senza dubbio forme e configurazioni differenti nei sette paesi analizzati. La tabella 2 sintetizza gli elementi caratterizzanti le policies recenti nei sette paesi studiati, tra cui l’Italia, evidenziando come, al di là di una certa convergenza su una combinazione di misure di integrazione pre-ingresso, ovvero di condizioni di integrazione da soddisfare all’atto della richiesta del visto, e post-ingresso, che riguardano invece specifici livelli di integrazione da raggiungere una volta arrivati nel

paese attraverso al frequenza di corsi di lingua e/o cultura civica, permangono importanti differenze sotto diversi profili chiave.

Innanzitutto, per quanto riguarda il tipo di policies, spicca l'assenza di misure pre-ingresso in Svezia e nei due paesi dell'Europa del Sud, mentre, per quanto riguarda le misure post-ingresso, se quasi tutti i paesi pongono la dimostrazione di aver raggiunto un certo livello di integrazione quale condizione indispensabile per l'accesso al permesso di soggiorno permanente, ancora una volta si distinguono i paesi mediterranei, che invece, con l'Italia in testa seguita di recente dalla Spagna, richiedono una qualche prova di integrazione ai fini del primo rinnovo del permesso di soggiorno. Nel caso dell'Italia, emerge comunque una qualche contraddizione tra la durata dell'Accordo di integrazione, di due anni, e quella assai meno certa del permesso di soggiorno, legato al contratto di lavoro e comunque della durata massima di un anno, ciò che lascerebbe intravedere la possibilità di restare in Italia e completare il percorso di integrazione anche nel caso il contratto di lavoro venisse meno dopo un anno o poco più.

In termini di categorie di destinatari, in quasi tutti i paesi considerati le misure pre-ingresso si indirizzano prioritariamente agli immigrati per ragioni familiari mentre quelle post-ingresso riguardano in generale i neo-arrivati. Non vi è dubbio quindi che, nel caso dei ricongiungimenti, i test e le politiche pre-ingresso mirino in una qualche misura a selezionare quanti aspirano a ricongiungersi con i loro familiari, ostacolando l'arrivo di quanti, soprattutto donne originarie di paesi musulmani, rischierebbero di vivere a carico dei sussidi di welfare, in quanto spesso illetterate o del tutto prive di conoscenze di base sulla società di arrivo. Se queste politiche potrebbero in apparenza sembrare in contraddizione con la direttiva europea 2003/86/CE sul "Diritto al ricongiungimento familiare", va ricordato come questa di fatto ha lasciato aperta la possibilità per gli stati membri di prevedere misure di integrazione tanto pre- quanto post-ingresso. La Gran Bretagna, d'altro canto, richiede il soddisfacimento di specifici requisiti a tutti gli immigrati che intendano entrare per motivi di lavoro nell'ambito della selezione prevista sulla base del *Points-based system*. In altre parole, la dimostrazione della conoscenza della lingua risponde all'obiettivo di selezionare lavoratori qualificati in base alla domanda del mercato del lavoro, e il livello richiesto di conoscenza della lingua varia secondo lo specifico profilo (altamente qualificato, qualificato ecc.) per il quale si inoltra domanda di visto.

In generale, le misure post-ingresso si rivolgono ai cittadini non comunitari neo-arrivati, ma con diverse specificità: Olanda e Germania le estendono anche agli immigrati di più vecchia data (*oldcomers*), nel caso di scarsa conoscenza della lingua nel primo caso e di dipendenza dall'assistenza sociale nel secondo; la Francia le misure successive all'ingresso riguardano anche i familiari ricongiunti con la formula specifica del *Contract d'accueil et d'intégration pour la famille* (CAIF). In Gran Bretagna esse sono rivolte a tutti i migranti non di madre lingua inglese, ad esclusione di lavoratori qualificati e altamente qualificati; in Italia e in Spagna, ne sono destinatari i soli cittadini neo-arrivati non originari della UE. In quest'ultimo caso, però, va sottolineata una vera e propria peculiarità: in Spagna, infatti, la dimostrazione della conoscenza della lingua rappresenta una condizione per accedere alla regolarizzazione sulla base di quanto previsto dalla normativa sull'*arraigo social*, e pertanto essa riguarda anche i cittadini non UE presenti in condizioni irregolari. Infine, le misure post-ingresso in Svezia sono di tipo volontario e potenzialmente aperte a tutti gli stranieri, anche se il target principale di riferimento sono i richiedenti asilo, per i quali i corsi hanno carattere obbligatorio.

Il tipo di verifiche previste, così come le sanzioni nei confronti di chi non le soddisfa, varia ampiamente da caso a caso. Nel caso delle misure pre-ingresso, di solito la verifica avviene attraverso un test di lingua, affrontato direttamente presso le rappresentanze diplomatiche del paese di destinazione o altri enti accreditati (ad esempio il Goethe Institut nel caso della Germania), e la sanzione in caso di non superamento consiste nella negazione del visto. Unica eccezione è rappresentata dal caso della Francia, dove il non superamento del test non preclude necessariamente l'ingresso: l'aspirante migrante viene invitato a seguire un corso di lingua e di cultura di due mesi, che si conclude con il rilascio di un certificato. Quindi, una volta entrato in Francia, dovrà sottoscrivere obbligatoriamente il Contrat d'accueil et d'intégration (CAI).

Anche per quanto riguarda le misure post-ingresso prevale la verifica attraverso test finale, anche se questo risulta obbligatorio solo in due casi, e cioè: in Olanda, dove il non superamento entro 3 anni e mezzo può essere sanzionato con una multa pari a 500 €, che viene aumentata a 1.000 € se si superano i cinque anni; e in Italia, dove il superamento del test di lingua e cultura civica è parte integrante degli obblighi previsti dall'Accordo di integrazione, obblighi che devono essere soddisfatti nei 2 anni di validità dell'accordo estendibili al massimo a 3. Nel caso in cui ciò non avvenga, può essere negato il rinnovo del permesso di soggiorno, ciò che implica l'espulsione dal paese.

Nel caso della Francia, è obbligatoria la frequenza a un corso di lingua e cultura civica della durata di un anno, che porta al rilascio di uno specifico certificato; analogo il caso della Germania anche se, nel caso in cui si voglia chiedere il permesso di soggiorno permanente, è obbligatorio superare il test finale. Anche in Gran Bretagna il superamento del test ESOL (*English for Speakers of Other Languages*) è richiesto solo a quanti aspirino al permesso di soggiorno permanente. In Spagna, la situazione è ancora molto indefinita, in quanto la legge sull'immigrazione approvata nel 2009, che definisce l'integrazione quale condizione positiva e valore aggiunto per quanti devono richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, è ancora in fase di implementazione. Infine, nel caso della Svezia, la non frequenza dei corsi di lingua da parte dei richiedenti asilo implica la perdita della relativa indennità.

La tabella 2 prende anche in considerazione l'aspetto della responsabilità dell'organizzazione dei corsi, distinguendo a seconda che essa sia prevalentemente pubblica o affidata ad enti privati, e a seconda di chi ne sostiene i costi, se il singolo migrante in prima persona o lo Stato. Come si può vedere ancora una volta la situazione è piuttosto diversificata. I paesi in cui prevale decisamente l'attore statale sia in termini di responsabilità che di costi, per cui i corsi tanto pre-ingresso, se presenti, che post-ingresso sono gratuiti, sono in tutto quattro: Francia, Svezia, Italia e Spagna. Caso intermedio è quello della Germania, dove lo Stato è responsabile per l'organizzazione dei corsi post-ingresso, mentre il Goethe Institut è l'ente di riferimento all'estero, ma i costi devono essere sostenuti dal singolo migrante, che può comunque avere accesso a varie forme di rimborso almeno parziale. Infine, Olanda e Gran Bretagna sono i due paesi che hanno scelto decisamente la strada del mercato, affidando ad istituti ed agenzie certificatrici private la gestione dei corsi e, nel caso della Gran Bretagna, anche dei test, i cui costi devono essere interamente sostenuti dai migranti e, in ogni caso, non sono coperti dallo Stato.

Nonostante la varietà delle situazioni, è possibile comunque isolare due dimensioni principali sulla base delle quali delineare una tipologia delle politiche recenti di integrazione adottate nei paesi europei considerati. La prima dimensione è quella dell'*intensità della richiesta di assimilazione*, se

limitata al caso di quanti entrano e si stabiliscono nel paese (misure post-ingresso) o se richiesta anche ex-ante, ovvero prima di lasciare il paese di origine e quale misura pre-ingresso. La seconda è relativa alla *responsabilità dello Stato*, dove il parametro fondamentale è se e in che misura lo stato si faccia carico delle misure di integrazione indirizzate agli immigrati. Dato che, come sintetizzato nella tabella 2, i diversi casi mostrano combinazioni di misure pre- e post-ingresso assai differenti e dotate di carattere più o meno obbligatorio, così come, sul lato della responsabilità statale, vi possono essere situazioni intermedie tra la totale assenza di intervento pubblico e la prevalenza assoluta di quest'ultimo, gli assi alla base della figura 1 vanno intesi come dei continuum, da un punto minimo (-), dove una scarsa intensità di richiesta di assimilazione si combina con la totale assenza di intervento dello stato, a un punto massimo sia in termini di richiesta di assimilazione che di impegno pubblico in questo settore di policy.

Figura 1 - Tipologia delle policy di integrazione civica



Come si può vedere dalla figura, è possibile ipotizzare 4 ideal-tipi. Il primo, nel quadrante in alto a sinistra, è quello dell'*integrazionismo statalista*, che si ha quando la richiesta di assimilazione è bassa o comunque limitata ad un solo tipo di misure, post- o pre-ingresso, e di queste si fa carico interamente lo Stato. È questo senza dubbio il caso della Svezia e per certi aspetti anche dell'Italia, dove la richiesta di assimilazione è decisamente maggiore rispetto al caso svedese ma comunque limitata alla fase post-ingresso.

Il secondo modello, quello dell'*assimilazionismo statalista*, si colloca in alto a destra e vede sia una forte richiesta di assimilazione, con misure sia pre che post-ingresso, che un coinvolgimento rilevante dello Stato nell'offerta dei corsi e nella copertura dei relativi costi. Vi rientrano il caso della Francia e della Germania, anche se, come si è visto, laddove il primo è per certi meno esigente del secondo in termini di richiesta di assimilazione, il secondo vede una responsabilità dello stato

media, in quanto i costi dei corsi sono a carico dei migranti che possono eventualmente accedere a forme di rimborso.

Nella parte bassa della figura, nel quadrante di destra, troviamo invece il modello dell'*assimilazionismo liberista*, che combina alte richieste in termini di integrazione a un totale disimpegno dello Stato nell'organizzazione dei corsi e nella copertura dei relativi costi. Caso emblematico come abbiamo visto è quello dei Paesi Bassi, e per molti aspetti anche della Gran Bretagna. Infine, nel quadrante di sinistra, troviamo il modello più *soft*, ovvero quello dell'*integrazione liberista*, dove una bassa richiesta di assimilazione si accompagna a una scarsa responsabilità statale. La Spagna, dove le politiche di integrazione civica appaiono ancora in fieri, si colloca al limite tra questo quadrante e quello superiore, dato che al momento la legislazione prevede solo misure post-ingresso ma la responsabilità per la loro implementazione è tutt'altro che chiara: in teoria le policies di integrazione civica dovrebbero rientrare tra le competenze delle Comunità Autonome, ma solo Catalogna e Comunità Valenzana hanno iniziato ad attrezzarsi al riguardo.

Tab. 2: Descrizione analitica delle policy di integrazione civica in base ad alcuni parametri fondamentali.

	Tipo di misure	Target	Verifica	Sanzioni	Corsi	Costi
Olanda	1) Pre-ingresso 2) Post-ingresso: PdS permanente	1) cittadini non UE per ricongiungimento 2) Cittadini non UE neo-arrivati e oldcomers	1) Test di lingua (A1) e cultura 2) Test di lingua e cultura entro 3 anni e mezzo o 5 max	1) negazione visto 2) multa da 500 a 1000 €	1) privati 2) privati	1) migrante 2) migrante
Germania	1) Pre-ingresso 2) Post-ingresso: PdS permanente	1) cittadini non UE per ricongiungimento 2) Cittadini non UE neo-arrivati e anche residenti di lungo periodo se percepiscono assistenza sociale	1) Test di lingua (A1) 2) Partecipazione obbligatoria al corso di lingua (livello B1) ed educazione civica con superamento del test finale obbligatorio solo per l'accesso al PdS permanente	1) negazione visto 2) negazione PdS permanente (se non si supera test finale)	1) privati (Goethe) 2) Stato	1) migrante 2) migrante (ma possibilità di rimborsi parziali)
Francia	1) Pre-ingresso 2) Post-ingresso: CAI e CAIF per PdS permanente	1) cittadini non UE per ricongiungimento 2) Cittadini non UE neo-arrivati anche per motivi famigliari (CAIF)	1) Test di lingua e di cultura 2) certificato di frequenza corso di lingua e di cultura (durata di 1 anno)	1) obbligo corso di lingua e cultura di 2 mesi nel PdO e CAI 2) negazione PdS permanente	1) Stato 2) Stato	1) Stato 2) Stato
Svezia	Post-ingresso	Richiedenti asilo, altri immigrati (anche UE) se vogliono	Frequenza obbligatoria corso di lingua per richiedenti asilo	Perdita indennità	Stato (comuni)	Stato
Regno Unito	1) Pre-ingresso 2) Post-ingresso: per PdS permanente	1) cittadini non UE per motivi di lavoro e di ricongiungimento 2) cittadini non UE	1) Test di lingua (livello A1 per ricongiungimento; livelli diversi a seconda del tier nel caso di ingresso per motivi di lavoro) 2) Test di lingua inglese per stranieri non madrelingua (ESOL)	1) negazione visto 2) negazione PdS permanente	1) privati 2) privati	1) migrante 2) migrante
Spagna	Post-ingresso: rinnovo PdS	a)Cittadini non UE neo arrivati b) aspiranti alla regolarizzazione	a)Partecipazione a corsi di lingua e di cultura b) dimostrazione conoscenza lingua, eventuale esame	a) negazione rinnovo b) negazione regolarizzazione	Comunità Autonome	Stato
Italia	1) Accordo di integrazione per primo rinnovo Pds 2) PdS CE lungo residenti	1) Cittadini non UE 2) Cittadini non UE	1) Crediti raggiunti nei 2 anni (max 3) di validità; eventuale test di lingua e cultura 2) Test di lingua	1) Diniego del rinnovo ed espulsione 2) negazione PdS permanente	1)Stato 2) Stato	1) Stato 2) Stato

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Brubaker, R. 2001. *The Return of Assimilation? Changing Perspectives on Immigration and its Sequels in France, Germany, and the United States*, in *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 24 (4), 531-548.

German Marshall Fund of the United States (GMFUS) et Al., 2011, *Transatlantic Trends Immigration 2011*, disponibile alla pagina web: <http://trends.gmfus.org/immigration/about/>.

Vasileva, K., 2012, *Nearly two-thirds of the foreigners living in EU Member States are citizens of countries outside the EU-27*, Eurostat - Statistics in focus, 31/2012, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=K_S-SF-12-031.

Pastore, F, Salis. E, Villosio, C., 2012 (in corso di pubblicazione), *L'Italia e l'immigrazione "low cost": fine di un ciclo?*, paper presentato alla V^a Conferenza Espanet Italia, Roma 20-22 settembre 2012 [una versione preliminare è disponibile alla pagina web: http://www.espanet-italia.net/images/conferenza2012/PAPER%202012/Sessione_M/M_3_PASTORE_SALIS_VILLOSI_O.pdf].

Vertovec, S., Wessendorf, S. (eds.), 2010, *The Multiculturalism Backlash. European Discourses, Policies and Practices*, Routledge, Londra-New York.